**STATUTO**

**Articolo 1**

**Denominazione – Sede – Durata**

E' costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile, l'Associazione denominata I-MARZIANI.

L'Associazione ha la propria sede legale in Milano – Viale Romagna, 47.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

**Articolo 2**

**Scopo**

L'Associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, senza discriminazioni di carattere politico, religioso o di razza.

L'Associazione ha per scopo l'attivismo, ossia l'adozione di un modo di vivere che possa generare un cambiamento sociale anche attraverso l'organizzazione e la partecipazione alle attività ricreative e ogni altro tipo di attività ludico-motoria e non, finalizzandole al sostegno e alla promozione dei progetti e delle raccolte fondi delle associazioni che agiscono prevalentemente a livello locale.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale e per la realizzazione delle proprie finalità, l'Associazione potrà:

* promuovere e pubblicizzare le sue attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo di terzi;
* organizzare e promuovere attività didattiche, ricreative, e gare di ogni tipo di attività ludico-motoria e non;
* potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
* potrà anche appoggiare le iniziative e i programmi di altri istituzioni pubbliche o private, i cui scopi siano affini a quelli della propria Associazione;
* ogni altra iniziativa ritenuta dal Consiglio Direttivo valida ed idonea per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

**Articolo 3**

**Soci**

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

* presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;
* in caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne;
* dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;
* versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

La mancata ammissione deve essere motivata.

Tutti i soci hanno diritto a:

* partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
* candidarsi per ricoprire le cariche associative;
* partecipare alle assemblee con diritto di voto.

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

* osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
* collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
* astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
* rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti associativi;
* pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

**Articolo 4**

**Perdita dello status di socio**

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

* dimissione volontaria;
* morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa annuale;
* radiazione deliberata dall'Assemblea ordinaria. L'esclusione è deliberata per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:

* abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;
* non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, alla restituzione delle quote e dei contributi versati.

**Articolo 5**

**Organi sociali**

Sono Organi dell'Associazione:

* l'Assemblea dei soci;
* il Consiglio Direttivo;
* il Presidente.

Le cariche associative vengono coperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.

**Articolo 6**

**Assemblea**

l'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno il diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

* approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
* approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
* elegge i membri del Consiglio Direttivo;
* delibera i regolamenti e le loro modifiche;
* delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
* delibera in ordine all'esclusione dei soci;
* delibera la partecipazione ad enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
* delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni, sempre mediante avviso scritto.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e la determinazione del valore delle quote sociali per l'esercizio successivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste da quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 dei soci e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati (ex art. 21, c. 3, del codice civile).

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di un associato. I soci non possono partecipare su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti.

I verbali di cui sopra sono riportati nell'apposito libro verbali. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

**Articolo 7**

**Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 9, eletti, compreso il Presidente, dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Per la prima volta il Consiglio Direttivo e il Presidente sono nominati con l'atto costitutivo. Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno, il Vice Presidente, il Segretario, il Vice Segretario e il Tesoriere. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, lo stesso Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per 3 sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

* curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
* redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
* redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
* nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Vice Segretario e il Tesoriere;
* deliberare sulle domande di nuove adesioni;
* pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
* fissare la quota annuale di adesione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

**Articolo 8**

**Presidente**

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione. In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

**Articolo 9**

**Segretario e Tesoriere**

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni dei Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

**Articolo 10**

**Clausola compromissoria**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno di competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, nominati dall'Assemblea fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

**Articolo 11**

**Patrimonio dell'Associazione**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

* da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
* da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
* dalle disponibilità finanziarie derivanti da fondi o riserve di bilancio.

**Articolo 12**

**Risorse economiche**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

* dalle quote associative;
* da contributi di soci e di terzi;
* contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
* contributi di organismi internazionali;

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

**Articolo 13**

**Bilancio d'esercizio**

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio, accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell'attività associativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati e dei terzi.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Articolo 14**

**Liquidazione e devoluzione del patrimonio**

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (art.. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri enti / istituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio.

**Articolo 15**

**Disposizioni finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.